

Assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: TutelUniCA Patente Ed. 09/2018 Agg. 02/2022

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 28/01/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Via : Piazza San Carlo Numero civico : 161 CAP : 10123 Città : Torino
Telefono : 011.0920601/011.5627373 Sito internet : www.ucaspa.com e-mail : uca@ucaspa.com PEC : pecuca@legalmail.it
Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provvedimento Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il 30 aprile 2025, il patrimonio netto ammonta a circa € 45 milioni e l'utile dell'esercizio a circa € 7,55 milioni.

In data 24 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2024, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com). Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2024: il requisito patrimoniale di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) pari a circa € 17,54 milioni; il requisito patrimoniale minimo MCR (Minimum Capital Requirement) pari a circa € 8,34 milioni; i Fondi propri della Compagnia OF (Own Funds) a copertura del SCR, pari a circa € 46,57 milioni; il valore dell'indice di solvibilità Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 251,21%.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

PERCITE PECUNIARIE: rimborso forfettario entro i limiti di massimale, per evento ed anno assicurativo:

DIARIA A SEGUITO RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE

- Per incidente stradale

- sospensione patente di guida: diaria sino alla durata indicata sulla scheda di polizza;
- revisione patente di guida: diaria massimo 60 giorni, per evento e per anno assicurativo, se dichiarato idoneo;
- revoca patente di guida: diaria per 180 giorni per evento e per anno assicurativo a sentenza definitiva.

- Per ritiro e sospensione patente a seguito violazioni al Codice della Strada

- Violazioni CdS: diaria sino alla durata indicata sulla scheda di polizza;
- Guida in stato di ebbrezza: diaria integrale in caso di assoluzione o archiviazione o accoglimento integrale del ricorso; negli altri casi al 50% dell'importo assicurato, sino alla durata indicata.
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope - Omissione di soccorso - Competizioni sportive - Gare di velocità - Violazione di posti di blocco: diaria in caso di assoluzione o archiviazione o accoglimento integrale del ricorso, per la durata del ritiro della patente, entro il periodo indicato sulla scheda di polizza;

- Interdizione - inibizione alla guida per patenti di categoria C, D, E, patenti speciali con provvedimento emesso in un paese europeo: diaria per evento al 50% di quanto indicato in polizza per importo e durata.

INDENNITÀ PER SOTTRAZIONE/RECUPERO PUNTI PATENTE DI GUIDA a seguito violazioni al C.d.S.: massimale € 1.000 per evento e per anno assicurativo:

- Corso teorico aggiornamento per perdita parziale di almeno 5 punti;
- Revisione patente disposta per la perdita totale del punteggio.

TUTELA LEGALE: spese legali e peritali entro i limiti di massimale di € 12.000 illimitato per anno assicurativo

DIFESA PENALE per Violazioni del C.d.S.:

- Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali;
- Difesa penale per imputazioni dolose subordinatamente ad assoluzione o archiviazione;
- Duplice difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali;
- Guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, subordinatamente ad archiviazione o assoluzione;
- Anticipo cauzione penale all'estero in caso di fermo/arresto conseguente ad incidente stradale.

ILLECITI AMMINISTRATIVI per incidente stradale e violazioni del C.d.S.:

- Ricorsi a seguito incidente stradale strumentali alla definizione del sinistro, anche in presenza di violazioni del CdS;
- Ricorsi a seguito violazioni del CdS che comportino sottrazione punti e ritiro-sospensione patente;
- Ricorsi a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di accoglimento integrale del ricorso.

Patente nautica per ritiro/sospensione a seguito di incidente della navigazione, escluso violazioni al codice della navigazione e fatti dolosi.

OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO

Non sono previste

OPZIONI CON PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|-----------------------|---|
| Rischi esclusi | <p>L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">- indennità per ritiro o sospensione patente a seguito incidente stradale per violazioni del CdS, e per soggetti operanti presso il datore di Lavoro Contraente se la guida dei veicoli non è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti, o quando tale funzionalità al momento del sinistro non corrisponda alle effettive e private mansioni a cui sono preposti anche per cause sopravvenute, mutamento di funzioni o competenze;- patente non regolare, sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo;- utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione;- inesistenza polizza RCA, false attestazioni di rischio, azioni di rivalsa della Garante;- vertenze amministrative, illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente;- recupero danni per merci trasportate per conto terzi;- arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni;- vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile e affine;- vertenze con Istituti od Enti Previdenziali, Compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa;- recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, azioni revocatorie fallimentari; -prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria;- spese trasferta e domiciliazione;- spese legali e peritali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti; per litigi temerarie accertate giudizialmente o a carico di eventuali coobbligati in forza di vincolo di solidarietà.- Successioni, donazioni- Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate;- vertenze tra Contraente ed Assicurati, tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra Contraente e/o Assicurati e UCA. |
|-----------------------|---|



Ci sono limiti di copertura?

Cauzione Penale: massimale € 10.000 per vertenza nell'anno assicurativo, con restituzione entro 90 giorni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al Datore di lavoro e/o Azienda che può subire un pregiudizio economico a seguito di sospensione e/o ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di esso, per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti (Reg. ISVAP 29/2009).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di € 67.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Funzione Aziendale Ufficio Reclami, Piazza San Carlo 161, 10123, Torino, tel. 011/092.06.41, e-mail: reclami@ucaspa.com, PEC: reclamiuca@legalmail.it. Il riscontro sarà fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge) così come previsto dalla normativa. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec ivass@pec.ivass.it , seguendo le modalità e i termini indicati nella guida reperibile e consultabile presso il seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|---|--|
| Arbitrato Assicurativo | <i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</i> |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> - ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net. |

REGIME FISCALE

| | |
|--|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della presente polizza non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'impostazione fiscale per quanto previsto dalla legge vigente. |
|--|---|

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLO ONCOLOGICO?

Le informazioni ivi previste troveranno applicazione e si riferiscono solamente ai prodotti per i quali sia significativa l'anamnesi dello stato di salute dell'assicurato.

| | |
|--|--|
| Diritto all'oblio oncologico | Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.ucaspa.com/22/normativa/assicurativa , nella sezione normativa nazionale. |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.